

28 Febbraio 2011: consegna mod. CUD e certificazioni Rit. Acconto.

Il termine di fine febbraio di ogni anno è riferito alla consegna del modello CUD (per dipendenti e pensionati) e delle certificazioni di avvenuta trattenuta e versamento della ritenuta di acconto operata.

Per noi amministratori di condominio, il modello CUD si può riferire al portiere o all'addetto alla pulizia, se assunto regolarmente, mentre le certificazioni di avvenuta trattenuta della Ritenuta di acconto, si può riferire a contratti di appalto, d'opera, a co.co.pro o a prestazioni occasionali, mandato professionale, provvigioni. I citati contratti oer i diversi rapporti di lavoro possono riferirsi al condominio amministrato o al nostro studio professionale.

Il modello CUD, generalmente, lo predispone il consulente del lavoro a cui abbiamo affidato la gestione dei cedolini paga e degli adempimenti ad essi legati, mentre le certificazioni le predispone, sempre generalmente, l'amministratore stesso.

Mentre per il CUD è obbligatorio utilizzare il modello approvato dal Ministero, per le certificazioni non esiste alcun modello predefinito, anche se in esso occorre evidenziare, obbligatoriamente, alcuni elementi quali:

- dati di identificazione del "sostituto d'imposta" (es. il Condominio)
- dati di identificazione del "sostituito" a cui è stata trattenuta la ritenuta di acconto;
- la causale delle somme pagate (consulenza, prestazioni occasionali ecc. ecc)
- l'importo delle somme corrisposte, con la distinzione di quelle imponibili e le non imponibili (è utile ricordare che il contributo per la gestione separata dell'INPS e pari al 4% è imponibile a ritenuta di acconto, mentre la stessa percentuale o altra diversa da parte di soggetti iscritti ad un ALBO professionale, non è imponibile a ritenuta)
- l'ammontare della ritenuta effettuata.
- il netto pagato.

E' opportuno cogliere l'occasione della predisposizione delle certificazioni per procedere ad un controllo sulle ritenute operate, al fine di verificare se queste sono state poi effettivamente versate nei modi e termini di legge. Si ricorda che per i versamenti omessi o errati, si può procedere al "ravvedimento operoso" versando sanzioni ridotte e relativi interessi.

E' utile ricordare che, per il percipiente, la certificazione è un mezzo di prova per legittimare lo scomputo delle ritenute subite dalle tasse dovute in sede di dichiarazione dei redditi, anche se non l'unico. E' infatti possibile dimostrare la legittimità allo scomputo

delle ritenute anche in assenza delle certificazioni, a condizione che, ovviamente, si sia in grado di esibire l'estratto conto bancario da cui si evinca l'accredito del netto riferito a quella prestazione. Per tale motivo è opportuno, anche se attualmente non obbligatorio, riscuotere le somme con ritenuta di acconto solo attraverso i canali bancari o postali, evitando nel modo più assoluto il contante.

ALIQUOTA IVA 4% per lavori di miglioramento sulla “prima casa”.

In questi giorni viene pubblicizzato un comunicato dell'Agenzia delle Entrate in merito all'oggetto e, come spesso avviene, le interpretazioni sono le più fantasiose e, ovviamente, le più permissive e favorevoli al contribuente.

E' opportuno, quindi, fare chiarezza sull'argomento per evitare fraintendimenti e/o abusi nell'applicazione dell'IVA al 4% o nella richiesta di applicazione della stessa.

La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 22 del 22 febbraio 2011 è diretta a chiarire l'ambito di applicazione dell'IVA agevolativa, la quale non può essere estesa ad altri casi diversi da quelli presi in considerazione.

Se un privato, durante la costruzione della propria abitazione, da adibire a “prima casa” apporta delle “migliorie” al progetto originario, anche attraverso altre ditte diverse da quelle oggetto del contratto di appalto, anche per queste può richiedere l'applicazione dell'IVA al 4%, a condizione che le migliorie stesse non facciano diventare l'abitazione di lusso.

In pratica l'IVA del 4% non è sempre applicabile quando si tratti di migliorie, ma solo quanto queste vengono fatte in “corso d'opera”, durante cioè la costruzione.

Se le stesse migliorie venissero fatte ad immobile esistente, l'IVA applicata non potrebbe più essere del 4%, bensì del 10%, (se immobile non di lusso).

GARDONE VT, lì 26 Febbraio 2011

CARATTOZZOLO Dr RAFFAELE